16 Il registro dei trattamenti

Il Garante ha il compito di tenere il registro dei trattamenti, formato sulla base delle notificazioni ricevute (art. 154, comma 1, lett. *l*)) e liberamente consultabile da chiunque attraverso la connessione al sito *web* dell'Autorità.

La notificazione, disciplinata dagli artt. 37 e 38 del Codice, consiste in una dichiarazione formale compilata direttamente sul *computer* dell'utente, con la quale vengono comunicati al Garante i trattamenti di dati suscettibili di recare particolare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali. Nell'ottica della semplificazione amministrativa, i casi di notificazione sono stati ridotti dal Garante che ha la facoltà di individuare, nell'ambito dei trattamenti indicati nello stesso art. 37, quelli non suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato (*Provv.* 31 marzo 2004 [doc. *web* n. 852561]).

La notificazione riguarda solo informazioni essenziali che rendono comunque possibile effettuare ampi controlli, estrazioni di dati ed elaborazioni statistiche. Il registro viene infatti utilizzato dall'Autorità a fini di monitoraggio, controllo e orientamento delle attività ispettive in determinati settori.

La procedura della notificazione che –ad esclusione dell'apposizione della firma digitale sulla dichiarazione– avviene tramite connessione telematica via Internet sul *server* del Garante, presenta diversi vantaggi per l'utente: non vi sono orari vincolanti; la procedura può essere sospesa illimitatamente; numerosi avvertimenti inseriti direttamente nei campi di compilazione facilitano la comprensione; è possibile chiedere assistenza inviando *e-mail* o lasciando un messaggio durante la fase di sospensione della compilazione; il pagamento dei diritti di segreteria può essere effettuato anche *on-line* con carta di credito. Il costante monitoraggio della procedura da parte del personale del dipartimento (anche per le notificazioni non ancora concluse) assicura celeri risposte e la soluzione di eventuali problemi (spesso relativi alla fase di apposizione della firma digitale e comunque di lieve entità).

La procedura di notificazione ha continuato a fornire esiti particolarmente positivi in termini di efficienza, affidabilità e soddisfazione del pubblico. Gli obiettivi posti col sistema di notificazione (contenimento delle informazioni da chiedere ai titolari, massima semplificazione dell'*iter*, pubblicità completa del registro dei trattamenti) possono ritenersi interamente raggiunti e prevedono, tra l'altro, la possibilità di ulteriori applicazioni. È quanto avvenuto ad esempio nel caso della procedura di verifica preliminare *on-line* relativa ai dati biometrici utilizzati dalle banche.

Anche dal punto di vista della sicurezza, il sistema si è rivelato pienamente affidabile e l'impiego di un codice segreto (Cun, codice univoco del notificante), permette al titolare di apportare modifiche alle precedenti notificazioni o di dichiararne la cessazione.

In relazione poi alla possibilità di semplificare ulteriormente la fase di apposizione della firma digitale, è ancora in corso la collaborazione con il Cnipa per la sperimentazione di soluzioni alternative rispetto all'attuale procedura.

Chi non fosse in possesso della firma digitale può farla apporre da altri soggetti (avvocati, commercialisti, notai, conoscenti, *ecc.*) o da intermediari convenzionati con il Garante che assicurano una capillare presenza di uffici sul territorio e un servizio a prezzi contenuti (Poste italiane S.p.A., Unappa, Alar).

Numerosi sono stati i controlli effettuati tramite il registro circa l'obbligo di notificazione da parte dei titolari dei trattamenti. Ad esempio, l'accertamento di diverse violazioni di tale obbligo da parte di laboratori di analisi, pubblici e privati è avvenuto utilizzando i dati contenuti nel registro e confrontandoli con gli elenchi forniti dai vari assessorati regionali alla sanità.

In tal senso il registro si è rivelato un prezioso ausilio per orientare le attività ispettive del Garante.

Nell'anno 2007 è stata riscontrata una notevole flessione del numero delle notificazioni ricevute (fenomeno sulle cui motivazioni è ancora difficile formulare ipotesi attendibili): complessivamente, ne sono pervenute circa 1.400 rispetto alle 2.400 circa dell'anno precedente. Tali numeri si riferiscono alle prime notificazioni (la prima volta che si effettua la dichiarazione), alle modifiche (mutamenti dei contenuti della precedente dichiarazione) e alle cessazioni (nel caso in cui il trattamento denunciato non venga più effettuato).

L'incasso derivante dai diritti di segreteria è diminuito conseguentemente ma risulta comunque sufficiente a coprire i costi di mantenimento del registro.

17 La trattazione dei ricorsi

17.1. Considerazioni generali

Una lettura superficiale dei dati relativi al numero dei ricorsi pervenuti nel 2007 potrebbe portare a ravvisare una "crisi" del ricorso, ovvero una diminuita fiducia dei cittadini in questo strumento di tutela, specie se ci si limitasse al mero confronto delle cifre riepilogative.

In effetti, è proseguita anche nell'anno 2007 la diminuzione dei ricorsi proposti all'Autorità; ne sono stati decisi, infatti, 316 rispetto ai 435 esaminati nel 2006, che aveva già visto una diminuzione dei procedimenti avviati ai sensi degli artt. 145 ss. del Codice.

L'esame delle singole fattispecie sottoposte al vaglio dell'Autorità permette però di cogliere alcune linee di tendenza significative.

È senza dubbio diminuita la presentazione dei ricorsi di tipo "seriale", specie con riguardo al trattamento di dati personali conservati negli archivi dei *cd.* "sistemi di informazioni creditizie". Si tratta di quell'ambito di trattamenti che, a partire dal 2002, aveva fatto aumentare in maniera esponenziale il numero dei ricorsi, impegnando l'Autorità nel complesso esame di trattamenti di dati che non trovavano, allora, alcuna regolamentazione nell'ordinamento: situazioni che implicano necessariamente complessi rapporti tra i soggetti richiedenti il credito, le istituzioni finanziarie e, appunto, le *cd.* "centrali rischi private" (ora denominate sistemi di informazioni creditizie, *cd.* "sic") sorte per monitorare e censire le posizioni creditizie, con particolare riguardo all'ambito del credito al consumo.

La riflessione iniziata allora (specie su profili quali l'informativa, il consenso e la sua eventuale revoca, la qualità dei dati conservati, i tempi di registrazione e conservazione dei dati nel sistema, *ecc.*) ha portato, come noto, all'emanazione nel 2004 (*Provv.* 16 novembre 2004, in *G.U.* 23 dicembre 2004, n. 300 [doc. *web* n. 1070713]) del *"Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti"* che ha regolamentato, per la prima volta, la materia, contribuendo a dare certezza di comportamento agli operatori del settore e, soprattutto, permettendo ai milioni di clienti censiti di essere informati in maniera chiara su un meccanismo che ha un impatto decisivo sulla possibilità di accesso al credito.

Dal 2005 è stato così possibile riscontrare, al tempo stesso, una diminuzione e una specializzazione del contenzioso in materia, finalizzato all'esame e all'eventuale contestazione di specifiche posizioni creditizie e non più genericamente volto all'ottenimento della cancellazione di tutti i dati personali di un ricorrente presenti negli archivi di un sic.

Questa linea di tendenza si è confermata nel corso del 2007 anche in relazione ad altri ambiti tematici. Il notevole numero di provvedimenti di carattere generale e di linee-guida adottati dal Garante negli ultimi anni ha infatti avuto evidenti ricadute sul tipo e sulle caratteristiche dei ricorsi. I numerosi temi affrontati (dalle problematiche relative al rapporto di lavoro, ai trattamenti di dati in ambito bancario, a quelli relativi al settore delle telecomunicazioni, *ecc.*) hanno infatti richiamato l'at-

tenzione su specifiche tipologie di trattamento (mostrando le infinite potenzialità applicative della disciplina sui dati personali e "stimolando" in alcuni casi il relativo contenzioso), ma hanno anche contribuito a "incanalare" le controversie entro le corrette categorie normative precisate appunto nei provvedimenti generali.

In quest'ottica lo strumento del ricorso acquista e consolida sfaccettature sempre nuove confermandosi, comunque, come utile indicatore del reale grado di percezione e di applicazione della disciplina sulla protezione dei dati. Da questo particolare punto di vista, se viene confermata l'impressione che la *privacy* (o meglio le implicazioni giuridiche della sua tutela) abbia fatto breccia nella vasta platea dei professionisti legali, è altrettanto vero che esistono ancora incertezze diffuse sul reale ambito di applicazione della disciplina e sulla stessa nomenclatura di base (concetti di dato personale, trattamento, titolare, *ecc.*) sicché, talora, il rigore delle categorie giuridiche lascia spazio a nozioni importate dalla cronaca giornalistica o dalla riflessione sociologica. Di tutto ciò è testimonianza il numero, che permane elevato, di ricorsi dichiarati inammissibili o infondati, perché spesso proposti in relazione a situazioni che esulano dal corretto ambito di applicazione del Codice.

Nell'ultimo anno si è poi consolidata un'altra linea di tendenza: quella che vede nel ricorso non solo lo strumento di tutela degli specifici e puntuali diritti elencati nell'art. 7 del Codice, ma anche il mezzo (incastonato nel quadro delle diverse tutele apprestate dall'ordinamento) atto a creare le condizioni per proporre, integrare, avvalorare l'esercizio di altre azioni in giudizio. Gli esempi non mancano: dall'accesso ai dati personali detenuti da un istituto di credito al fine di acquisire le necessarie informazioni per contestare la liceità di determinate clausole contrattuali o per intraprendere (in quanto erede) una causa di tipo successorio, alla raccolta di informazioni e di dati personali (sensibili e non) relativi al rapporto di lavoro finalizzata a ottenere tutela in ordine a controversie relative a progressioni di carriera o a denunciare azioni di *mobbing*, *ecc.*

Naturalmente, però, i rapporti fra i diversi strumenti giuridici impiegati (e i diversi fori implicati) pongono questioni complesse anche in riferimento ad alcune disposizioni del Codice, al centro, non a caso, di discussioni anche a livello dottrinale. Va ricordato anzitutto il disposto dell'art. 145, comma 2, del Codice in base al quale *"il ricorso al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria"*. La disposizione è stata oggetto, anche recentemente, di interpretazione da parte dell'Autorità (*Provv.* 25 marzo 2008 [doc. *web* n. 1519557]) che, in ordine al caso di specie –nel confronto fra le richieste formulate con il ricorso e quelle precedentemente proposte nel corso di un procedimento civile– ha rilevato che dalle stesse emergeva un caso di sostanziale litispendenza, ravvisandosi appunto una situazione di continenza tra l'oggetto delle istanze rivolte all'Autorità con quelle formulate dinanzi al tribunale in riferimento a una delicata vicenda familiare.

Non meno rilevante, nella concreta dinamica fra le diverse forme di tutela, è il ruolo dell'art. 8, comma 2, lett. *e*), del Codice che pone un limite all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 quando *"potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria"*.

Spesso il Garante, in sede di decisione sui ricorsi, è stato chiamato al non facile compito di valutare la sussistenza dei requisiti per il citato differimento, al fine di contemperare le richieste ispirate dall'esigenza di tutela dei dati personali con la non meno rilevante necessità di assicurare la tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost. (*cfr. Provvedimenti* 10 dicembre 2007 [doc. *web* n. 1497600] e 21 dicembre 2007 [doc. *web* n. 1490154]).

Va infine ricordata, a conclusione di questi brevi cenni sulle interrelazioni fra i diversi tipi di procedimenti, la disposizione di "raccordo" di cui all'art. 160, comma 6, del Codice che *"rimette alle pertinenti disposizioni processuali nella materia civile e penale"* il giudizio su *"validità, efficacia e inutilizzabilità di atti (...) basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge o regolamento"*.

17.2. *Ampiezza della nozione di dato personale*

Anche nello scorso anno alcuni ricorsi hanno permesso al Garante di riflettere sulla nozione di dato personale, ampliandone ulteriormente la latitudine, attesa l'ampia definizione che, sulla falsariga della direttiva comunitaria 95/46/Ce, è stata accolta dall'art. 4, comma 1, lett. *b*), del Codice.

Due vicende hanno riguardato trattamenti svolti in ambito giornalistico e hanno comportato l'accoglimento di due ricorsi relativi a interessati che, pur non nominativamente individuati, risultavano però "identificabili" dal contesto. Nel primo, (*Provv.* 8 marzo 2007 [doc. *web* n. 1396630]), la contestuale combinazione di diversi elementi identificativi (attività professionale, limitata estensione del centro abitato cui erano riferite le cronache, nominativi dei ricorrenti facilmente e liberamente disponibili presso altre fonti informative) poteva consentire – seppur non alla generalità degli utenti, ad un numero comunque significativo di persone– di identificare con precisione i ricorrenti.

In altra vicenda (*Provv.* 19 settembre 2007 [doc. *web* n. 1445858]) la contestuale diffusione di alcune informazioni (età e nome di battesimo di un minore, nomi, iniziali dei cognomi, professioni dei genitori, città ove si è svolto il fatto) determinava l'identificabilità dell'adolescente di cui veniva tratteggiata in un articolo la controversa vicenda familiare.

Nella decisione del 3 maggio 2007 [doc. *web* n. 1408971] nei confronti dell'editore di un quotidiano, un dato personale pubblicato con specifico riferimento a due persone diverse dalla ricorrente, è stato considerato quale dato personale riferibile, sia pure indirettamente, anche a quest'ultima, dal momento che l'informazione in questione spiegava parimenti effetti che la interessavano (in particolare, era stata riportata la notizia della morte del marito della ricorrente in un incidente stradale ed era stato detto che lo stesso era accompagnato dalla sua *"attuale compagna"*).

Non è stata invece considerata quale valida istanza di accesso *ex* art. 7 del Codice la richiesta di un erede di aver accesso a materiale organico (ipoteticamente detenuto da un ospedale) che avrebbe potuto contenere tracce biologiche di un ascendente defunto. Ciò in quanto la richiesta era relativa, come dovuto, non a "dati personali", ma all'acquisizione di tessuti che solo a seguito di specifici procedimenti di estrazione ed esame avrebbero potuto eventualmente portare all'individuazione di informazioni di tipo genetico (*Provv.* 21 giugno 2007 [doc. *web* n. 1433975]).

17.3. *Dato personale e valutazioni*

Un altro tema ricorrente nella trattazione dei ricorsi, trasversale a molti ambiti e settori, è quello connesso alle delicate ipotesi di trattamento di dati di tipo valutativo (giudizi, opinioni, note caratteristiche, valutazioni annuali di dipendenti e collaboratori, *ecc.*).

È un tema strettamente connesso alla sempre più ampia diffusione di procedure articolate e personalizzate di valutazione del personale dipendente da parte dei

datori di lavoro, ma non è limitato a tale ambito. Ne è testimonianza anche il diffuso contenzioso connesso alle richieste di accesso ai dati personali contenuti nelle perizie medico-legali in campo assicurativo che contengono, per definizione, delicate informazioni di questa natura.

Peraltro, nel caso dei dati valutativi raccolti in riferimento all'ordinaria gestione del rapporto di lavoro, le richieste di accesso a tali dati personali (ferma restando l'impossibilità di chiederne la rettificazione o l'integrazione) sono nella maggioranza dei casi legittimamente esperibili.

Diversa la situazione in ordine alle perizie effettuate per ragioni di difesa e di tutela delle compagnie di assicurazione e rispetto alle quali, per tale motivo, è opponibile la disposizione (art. 8, comma 2, lett. *e*), del Codice) che prevede la possibilità di un differimento del diritto di accesso quando l'ostensione dei dati personali richiesti determinerebbe un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria da parte del titolare del trattamento (*Provv.* 10 dicembre 2007 [doc. *web* n. 1497600]).

Negli ultimi mesi, però, si sono moltiplicati i casi nei quali i dati valutativi oggetto di contenzioso sono riferiti non a persone fisiche, bensì a persone giuridiche, in particolare a operatori economici. Il tema coinvolge primariamente il ruolo e le modalità di azione dei soggetti che operano nel settore delle *cd.* "informazioni commerciali". Si tratta di soggetti che offrono *dossier* sempre più approfonditi sulla vita, lo sviluppo, le potenzialità delle imprese e delle persone fisiche preposte alla loro guida. Ciò, attraverso il ricorso non solo alla divulgazione dei dati provenienti dalla consultazione delle fonti pubbliche disponibili (camere di commercio, archivi delle *ex* conservatorie dei registri immobiliari, registri presso i tribunali, *ecc.*), ma anche alla rielaborazione originale del complesso delle informazioni disponibili.

Tali operazioni determinano così la creazione di "indici", "giudizi di affidabilità", "schede persona" che, anche attraverso il ricorso a punteggi e codici, valutano la "consistenza" degli operatori economici e il grado di sicurezza delle eventuali transazioni concluse con gli stessi, attraverso il controllo, ad esempio, degli "eventi pregiudizievoli" o il grado di "rilevanza storica dei fenomeni di insolvibilità" (*Provv.* 8 marzo 2008 [doc. *web* n. 1396584]).

È evidente il peso e l'influenza che tali valutazioni possono avere sull'attività di un'impresa, condizionandone pesantemente l'operatività e le prospettive di sviluppo: da qui l'emergere di un diffuso contenzioso al riguardo (*v. Provv.* 31 ottobre 2007 [doc. *web* n. 1458863] e 23 gennaio 2008, [doc. *web* n. 1490183]) imperniato sul rispetto dei princìpi di liceità e correttezza con particolare riguardo alla completezza di tali informazioni, alla loro capacità di offrire un'informazione corretta su un certo operatore economico, alla liceità dell'associazione di dati negativi risalenti nel tempo (*ad es.*, essere stato socio non amministratore di una società poi fallita) al profilo attuale di un imprenditore.

La delicatezza del tema (portato all'attenzione dell'Autorità anche da numerose segnalazioni) ha spinto il Garante ad avviare un approfondimento organico della problematica, per la quale l'art. 118 del Codice prevede l'adozione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta.

17.4. *Trattamento dei dati e* cd. *"furto d'identità"*

Il moltiplicarsi delle forme anche automatizzate di trattamento delle informazioni personali e la proliferazione di archivi e sistemi di centralizzazione dei rischi, specie nel campo creditizio, ha moltiplicato i rischi di sottrazione fraudolenta delle

informazioni, diffondendo anche nel nostro Paese il fenomeno del *cd.* "furto d'identità", che è venuto in evidenza anche nella trattazione di alcuni ricorsi (*v. Provv.* 5 marzo 2008 [doc. *web* n. 1501621]). Settore particolarmente esposto è appunto quello del credito al consumo, dove richieste di finanziamento effettuate utilizzando dati identificativi (veri o parzialmente veri) di soggetti ignari portano spesso all'instaurazione di rapporti contrattuali mirati a fini di truffa, forieri peraltro di rilevanti conseguenze negative non solo per l'ente finanziatore, ma anche per il cittadino i cui dati vengono illecitamente utilizzati (e che finiscono per essere censiti incolpevolmente negli archivi dei sic).

17.5. *Appunti di tipo procedurale*

Più volte nel corso dell'anno 2007 sono emerse questioni relative alla corretta interpretazione delle disposizioni di legge relative ai procedimenti sui ricorsi.

Va anzitutto ricordato l'art. 5, comma 3, del Codice, per il quale non sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 145 i trattamenti di dati personali effettuati da persone fisiche per fini esclusivamente personali. Ciò, determina la conseguente inammissibilità di quei ricorsi (che restano ancora numerosi) aventi ad oggetto, ad esempio, le controversie fra vicini di casa determinate dall'utilizzo di impianti di videosorveglianza. Naturalmente, tali situazioni possono trovare tutela sulla base di altre disposizioni previste dall'ordinamento giuridico (*ad es.*, l'art. 615 *bis* c.p.).

Resta poi in diversi casi confuso o inappropriato l'utilizzo di quel nutrito catalogo di posizioni giuridiche tutelate dall'art. 7 del Codice (le sole rispetto alle quali, come noto, può poi essere proposto il ricorso all'Autorità). Troppe volte gli interessati richiamano nella sua totalità tale elenco senza cogliere lo specifico di alcune particolari posizioni giuridiche.

Questo porta a generiche richieste di cancellazione dei dati (che non indicano la violazione di legge che legittimerebbe tale istanza), oppure a confusione fra l'opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario e la più complessa (e di più ampio respiro) opposizione per motivi legittimi al trattamento di dati.

Parimenti diffusa (nonostante i frequenti richiami contenuti nelle motivazioni dei provvedimenti) è, poi, la sovrapposizione fra il concetto di accesso ai dati personali e il diverso diritto di accesso alla documentazione amministrativa (legge n. 241/1990) o a quella bancaria (tutelato dall'art. 119 del *cd.* "testo unico bancario"). Ciò conferma l'impressione, già rilevata, per la quale la legge sulla protezione dei dati sembra, a volte, essere invocata quale rimedio onnicomprensivo adatto alle più diverse situazioni.

17.6. *Brevi cenni sulla casistica*

In questo paragrafo si pongono in evidenza solo alcuni degli ambiti tematici rispetto ai quali sono stati presentati i ricorsi decisi nell'anno 2007 sottolineando alcune delle decisioni più significative.

Trattamenti svolti presso i sic (sistemi di informazioni creditizie)

È il settore che ha fatto registrare ancora una volta il maggior numero di decisioni. Come già accennato nelle premesse di questo capitolo, l'attenzione è stata rivolta essenzialmente al corretto adempimento delle prescrizioni di cui al codice deontologico di settore. Da questo punto di vista è risultata confermata la centralità della disposizione di cui all'art. 4, comma 7, di tale codice di deontologia e di buona

condotta che prevede l'inoltro all'interessato, al verificarsi di ritardi nei pagamenti delle rate di un finanziamento, di un preavviso volto a informare il debitore medesimo che il protrarsi dell'inadempimento porterà alla registrazione dei suoi dati personali fra le *cd.* "posizioni negative" conservate negli archivi dei sic.

È una disposizione che adempie a evidenti ragioni di correttezza e trasparenza (oltre ad avere un significativo valore deterrente nei confronti dei contraenti "ritardatari") il cui mancato rispetto da parte degli enti finanziatori ha portato all'accoglimento nell'ultimo anno di alcuni ricorsi: ciò, in un caso recente, anche in relazione alla posizione del coobbligato rispetto ad un finanziamento erogato ad un terzo (*Provv.* 13 marzo 2008 [doc. *web* n. 1502131]). Anche nei confronti di tale soggetto incombe infatti l'obbligo, a carico dell'ente finanziatore, di provvedere all'inoltro del citato preavviso di inserimento nei sic.

Negli ultimi mesi, peraltro, diversi provvedimenti hanno riguardato non l'archivio del sic propriamente detto, ma quegli ulteriori e distinti archivi dove gli operatori del settore conservano altri tipi di informazioni, quali le banche dati contenenti le informazioni ricavate dai tribunali e dai registri immobiliari. Si tratta di dati tratti da pubblici registri che, in via generale, possono essere utilizzati senza il consenso degli interessati. Sono informazioni cui non si applica il codice di deontologia previsto per il settore del credito al consumo, avendo la legge previsto la redazione dello specifico codice deontologico di cui all'art. 61 del Codice.

Nei casi sottoposti all'esame dell'Autorità sono emersi, in particolare, profili connessi alla completezza ed esattezza delle informazioni rese disponibili. Ciò, con particolare riferimento all'utilizzo di espressioni (quali *"atto colpito da annotamento"*) che, in presenza dell'intervenuta cancellazione di un'ipoteca, risultavano equivoche e fuorvianti (*v.*, fra gli altri, *Provv.* 21 febbraio 2008 [doc. *web* n. 1501246]). L'attenzione alla qualità dei dati ha, del resto, un ruolo fondamentale nella realtà economica contemporanea atteso che le informazioni inesatte o incomplete possono rappresentare in maniera distorta l'identità e, in particolare, il profilo imprenditoriale degli interessati.

Alcune vicende hanno portato anche quest'anno all'attenzione del Garante il trattamento dei dati svolti presso l'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d'allarme interbancaria-Cai).

Si tratta di un ambito puntualmente regolamentato dalla legge n. 386/1990 e dalle relative norme di attuazione. Al rispetto di tale disciplina si richiamano le decisioni del Garante che verifica normalmente la regolarità della procedura (sotto il profilo del corretto trattamento dei dati personali nella stessa implicati) presso l'ente segnalante, intervenendo con provvedimenti di accoglimento (invero rari) solamente qualora risultino irregolarità nella stessa (*v. Provv.* 28 febbraio 2008 [doc. *web* n. 1500676]).

Trattamento dei dati personali dei lavoratori

Quello dei dati personali dei lavoratori è un ambito che –con particolare riferimento al settore privato nel quale non è possibile utilizzare altri strumenti conoscitivi quali il diritto di accesso ai documenti amministrativi tutelato dalla legge n. 241/1990– registra un costante flusso di istanze e di ricorsi. In tutte le fattispecie rimane centrale l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali che acquista sempre più spesso i contorni della ricostruzione di un'intera vicenda professionale, intrecciandosi sia con le patologie del rapporto (licenziamento, comunicazioni di sanzioni disciplinari), sia con momenti comunque delicati dello stesso (selezioni, procedure di valutazione, ricostruzione di percorsi professionali in occasione di trasferimenti, cessioni di ramo d'azienda, pensionamenti, *ecc.*). I diversi casi esaminati (*v.*, tra gli altri, *Provv.* 4 ottobre 2007 [doc. *web* n. 1449401]) hanno evidenziato ancora una difficoltà e una ritrosia sia dei piccoli imprenditori, sia delle società di maggiori dimensioni a soddisfare integralmente e tempestivamente le richieste dei dipendenti.

Emerge la difficoltà di raggruppare e rendere disponibili complessi di informazioni conservati ancora largamente in forma cartacea e archiviati in banche dati spesso disperse sul territorio. In alcuni casi si è segnalata la difficoltà di collegare e considerare unitariamente le informazioni più tipicamente proprie del rapporto di lavoro (dati su orari, presenze, malattie, stipendi, *ecc.*) e i dati personali, specie valutativi, trattati in riferimento alle progressioni di carriera. Difficoltà che si acuiscono quando il dipendente occupa posizioni di rilievo o è stato impiegato in molteplici dipendenze dell'azienda e ha pertanto ampiamente "disseminato" i propri dati che, difficilmente, possono trovare completa e indifferenziata collocazione nel tradizionale fascicolo personale.

Trattamenti svolti da investigatori privati

In connessione con il segnalato, sempre più frequente, intreccio fra disciplina di protezione dei dati e attività finalizzate alla tutela di un diritto in giudizio, si collocano le decisioni adottate in relazione all'attività svolta dagli investigatori privati.

Si tratta di vicende (*Provv.* 21 dicembre 2007 [doc. *web* n. 1490154] e 25 marzo 2008 [doc. *web* n. 1519557]) nelle quali, non a caso, le società di investigazione sono state chiamate in causa unitamente ai titolari del trattamento nel cui interesse operavano e ai legali che, nell'esercizio del loro mandato, avevano commissionato appunto le attività investigative private.

I casi esaminati hanno permesso di mettere a fuoco temi delicati quali, ad esempio, i limiti dell'azione degli investigatori, le corrette modalità del loro operare e i profili legati ai tempi di conservazione delle informazioni raccolte.

Ciò, in un contesto (quale quello delle due vicende citate) nel quale la potenziale invasività delle forme di controllo veniva esaltata dalle tecnologie impiegate e, in un caso, dallo stesso tentativo di acquisire, ad insaputa dell'interessato, informazioni di tipo genetico. Le situazioni esaminate sono state un indubbio banco di prova anche per verificare la "tenuta" delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali al trattamento dei dati sensibili rilasciate con riferimento a questo ambito professionale e per acquisire utili elementi di riflessione in vista del completamento della disciplina di riferimento, con particolare riguardo alla redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati finalizzati appunto alle investigazioni difensive e alla difesa di un diritto in sede giudiziaria (codice di cui è prossimo l'esame definitivo dello schema preliminare aperto alla consultazione pubblica [doc. *web* n. 1503511]).

Trattamenti per finalità giornalistiche

Rispetto agli anni passati, il 2007 ha visto la presentazione di un significativo numero di ricorsi in materia giornalistica. La rapidità del procedimento e la possibilità di proporre l'atto in via d'urgenza, invocando anche la tutela cautelare di cui all'art. 150, comma 1, del Codice, hanno sicuramente indotto gli interessati all'utilizzo di questo strumento al fine di ottenere una tutela quanto più immediata possibile ed evitare del tutto, o ridurre al minimo, la risonanza mediatica di vicende spesso delicate. Non a caso, molti dei casi esaminati hanno riguardato l'utilizzo del mezzo radiotelevisivo o (quando la divulgazione è avvenuta a mezzo di pubblicazioni a stampa) erano riferiti a persone che, dal mezzo televisivo, avevano ricevuto quella notorietà che ha indotto anche altri mezzi di comunicazione a dare spazio a determinate notizie. Ne è esempio la decisione del 7 giugno 2007 [doc. *web* n. 1419429] che trae spunto da uno *scoop* giornalistico (originato dall'ascolto –avvenuto in modo non scorretto– di alcune conversazioni in un ristorante) incentrato sulla futura conduzione della più importante rassegna canora nazionale. Così come, in un altro caso, la tempestiva presentazione del ricorso (*Provv.* 22 novembre 2007 [doc. *web* n. 1470697]) ha permesso di bloccare la messa in onda, nell'ambito di una delle più seguite trasmissioni televisive, delle immagini di una persona che era stata ritratta e "intervistata" senza consenso.

Anche nel settore giornalistico, peraltro, le problematiche più interessanti sono emerse in relazione all'utilizzo delle nuove tecnologie che hanno proposto fattispecie inedite sia in riferimento alla fase di raccolta, sia in ordine alla successiva diffusione delle informazioni acquisite. Vanno così ricordate le decisioni del 24 maggio 2007 [doc. *web* n. 1419749] e del 5 luglio 2007 [doc. *web* n. 1436163] che hanno posto all'attenzione del Garante, in un caso, l'acquisizione e il successivo utilizzo, senza il consenso dell'interessato, in un articolo di cronaca giornalistica, di un messaggio di posta elettronica a carattere personale e pertanto soggetto anche alla disposizione di cui all'art. 93 della legge sulla protezione del diritto d'autore; nell'altro, l'utilizzo, ritenuto scorretto, di immagini e brani di conversazioni acquisite all'insaputa dell'interessato da due persone che avevano peraltro celato la loro vera identità.

Devono infine essere ricordate le decisioni che hanno portato all'accoglimento di ricorsi concernenti la diffusione via Internet, tramite i siti delle testate giornalistiche, di *file* audio contenenti registrazioni di telefonate. In un caso (*Provv.* 8 febbraio 2007 [doc. *web* n. 1388922]) la registrazione, fatta pervenire ad un quotidiano locale, risultava illegittimamente acquisita. In un altro (*Provv.* 25 ottobre 2007 [doc. *web* n. 1458851]) –pur riconoscendo la legittimità dell'acquisizione dei dati relativi a intercettazioni telefoniche avvenute nell'ambito di un procedimento penale e la rilevanza della loro divulgazione, in un primo momento, anche in forma audio– il Garante ha però ritenuto che la diffusione indifferenziata e a tempo indeterminato di tali risultanze audio determinava un ulteriore, specifico impatto sulla sfera personale degli interessati e sulla loro dignità. Ciò, in una misura che rendeva eccedente tale forma di diffusione rispetto alle esigenze di giustificata informazione su vicende di interesse pubblico e imponeva pertanto l'interruzione di tale particolare trattamento di dati.

18 Il contenzioso giurisdizionale

18.1. *Considerazioni generali*

Nel 2007 si è avuta un'importante conferma del sempre maggiore favore che incontra presso gli interessati il procedimento introdotto dall'art. 152 del Codice, volto alla tutela giurisdizionale del diritto alla protezione dei dati personali, attraverso una procedura snella e specifica, alternativa al ricorso presentato in sede amministrativa al Garante.

A fronte dei cinquantanove ricorsi del 2006, nel corso del 2007 sono stati notificati all'Autorità ben centotrentaquattro ricorsi, non coinvolgenti direttamente pronunce del Garante, con un aumento di oltre il 125%.

Tale incremento accresce il rilievo degli strumenti messi a disposizione del Garante in ordine alla conoscenza e alla gestione del contenzioso in materia di protezione dei dati, costituiti dall'obbligo di notifica all'Autorità di tutti i ricorsi presentati all'autorità giudiziaria ordinaria concernenti l'applicazione del Codice (art. 152, comma 7) e, per le cancellerie, dall'obbligo di trasmettere al Garante copia dei provvedimenti emessi in relazione a quanto previsto dal Codice o in materia di criminalità informatica (art. 154, comma 6). Oltre a fornire un'informazione ampia sull'evoluzione della giurisprudenza in materia, tali strumenti permettono all'Autorità di intervenire nelle controversie in cui, pur non essendo direttamente coinvolta, sono in discussione profili di carattere generale sulla protezione dei dati.

18.2. *I profili procedurali*

L'art. 152 prevede infatti che tutte le controversie riguardanti l'applicazione del Codice sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria (comma 1), con ricorso da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento (comma 2).

Anche nel 2007, tuttavia, il giudice amministrativo si è dovuto pronunciare su di un ricorso in materia di protezione di dati personali.

Si è rivolta al Tribunale amministrativo regionale del Lazio una società operante nel settore del *direct marketing* chiedendo l'annullamento, previa sospensione, del *provvedimento* del Garante del 15 luglio 2004 [doc. *web* n. 1032381] concernente l'individuazione delle modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi telefonici cartacei o elettronici. Costituitasi in giudizio, l'Autorità ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, alla luce della ricordata chiara dizione normativa.

Dopo avere respinto la domanda di sospensione presentata dalla ricorrente (ordinanza del 25 maggio 2005) il Tribunale, con sentenza n. 2664 del 27 marzo 2007, ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la controversia rientra appunto nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Con sentenza n. 5091 del 2 ottobre 2007 il Consiglio di Stato ha confermato tale decisione.

In tema di competenza territoriale assume particolare interesse la decisione della Corte di cassazione concernente una fattispecie nella quale l'interessato ha proposto

opposizione avverso un *provvedimento* emesso dal Garante nei confronti di più titolari del trattamento i quali risiedono in luoghi situati nel circondario di tribunali diversi. Adita dall'interessato con regolamento di competenza, la Suprema Corte ha rilevato che con la disposizione del comma 2 dell'art. 152 il legislatore ha istituito una competenza territoriale assoluta e inderogabile, con conseguente inapplicabilità sia del disposto dell'art. 33 c.p.c. in materia di cumulo soggettivo, che può determinare lo spostamento di competenza territoriale solo ove questa abbia carattere relativo e derogabile, sia del foro erariale di cui all'art. 25 c.p.c., norma generale sulla quale prevale la disposizione speciale posta dall'art. 152 del Codice.

Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che avendo il ricorrente attribuito a tutte le società convenute la titolarità di più trattamenti lesivi, egli deve impugnare il *provvedimento* del Garante e proporre separate domande avanti a ciascuno dei giudici nel cui territorio hanno sede le convenute. Ogni giudice possiede quindi competenza in ordine alla controversia inerente al *provvedimento* dell'Autorità per la parte in cui il *provvedimento* stesso riguarda il titolare che in quel circondario ha attratto la competenza (Cass. civ., sez. III, ord. n. 23280 del 25 settembre 2007).

Anche nel 2007 è stato proposto un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei confronti di un provvedimento del Garante. Come riferito nella *Relazione* 2006, con parere n. 2265/2005, emesso nell'ambito di un analogo procedimento, il Consiglio di Stato ha ritenuto ammissibile tale ricorso anche nei confronti dei provvedimenti delle autorità indipendenti in quanto rimedio amministrativo previsto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.P.R. 1199/1971, nei confronti di tutti gli atti amministrativi definitivi, a prescindere dall'attribuzione di una materia ad una determinata giurisdizione.

18.3. *I profili di merito*

Un aspetto che caratterizza le controversie concernenti la protezione dei dati personali attiene alla individuazione e liquidazione dei danni conseguenti ai trattamenti illeciti.

L'art. 15 del Codice sancisce l'obbligo a carico di ogni soggetto che effettua un trattamento di dati personali di risarcire ai sensi dell'art. 2050 c.c. il danno, anche non patrimoniale, cagionato per effetto del trattamento stesso.

Il Codice non attribuisce al Garante alcuna competenza in questa materia, riservata alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria (art. 152, comma 12) la quale nel corso del 2007, si è pronunciata più volte sulle richieste di risarcimento proposte dagli interessati con decisioni emesse in fattispecie in cui non erano in discussione provvedimenti adottati dall'Autorità.

L'esame di tali decisioni permette di rilevare che, mentre vi è uniformità di giudizio in ordine alla necessità che l'interessato assolva in maniera rigorosa all'onere della prova della sussistenza del danno patrimoniale di cui chieda il ristoro al fine della concessione del relativo risarcimento, altrettanta uniformità non si riscontra relativamente alla sussistenza della prova del danno non patrimoniale.

Premesso che il richiamo operato dall'art. 15 del Codice all'art. 2050 c.c. attiene alla dimostrazione della responsabilità e non del danno subìto, alcune pronunce attribuiscono il risarcimento per il solo fatto dell'esistenza della violazione della normativa in materia di protezione dei dati, ritenendo quindi –seppur implicitamente– che tale violazione sia di per sé produttiva di danno, anche a prescindere dalla sua concreta dimostrazione e, per quanto può evincersi dalla lettura delle decisioni,

in presenza della sola generica allegazione da parte dell'interessato di alcuni profili atti astrattamente ad integrarlo, solitamente indicati nella lesione all'onore e alla reputazione o, più genericamente, alla riservatezza.

In altre decisioni, di minor numero, il difetto dell'allegazione di elementi probatori relativi all'esistenza del danno non patrimoniale ha invece condotto al rigetto della relativa domanda; ulteriori pronunce hanno liquidato tale voce di danno proprio in presenza di elementi di prova, in genere identificati in documentate alterazioni dello stato di salute dell'interessato.

Relativamente, infine, al profilo relativo alla liquidazione del danno non patrimoniale, le pronunce in esame hanno adottato concordemente il criterio equitativo, basato su parametri individuati, a seconda dei casi, nella quantità dei dati oggetto di trattamento, nell'arco di tempo nel quale questo si è protratto, nelle modalità utilizzate dall'agente, specie in casi di diffusione illecita delle informazioni personali, nel contesto generale nel quale si è concretata la condotta illecita e il suo grado di offensività.

18.4. *Le opposizioni ai provvedimenti del Garante*

Nel corso del 2007 sono state proposte diciotto opposizioni ad altrettanti provvedimenti del Garante, di cui nove nei confronti di decisioni assunte a seguito di ricorso, mentre tre hanno riguardato provvedimenti adottati su segnalazione degli interessati.

La casistica indica che quattro opposizioni sono state proposte nei confronti di provvedimenti assunti d'ufficio dal Garante all'esito di attività istruttorie svolte nell'ambito della verifica, compiuta anche attraverso l'espletamento di accertamenti ispettivi, della liceità dei trattamenti dei dati effettuati nei più vari settori di attività.

Due, infine, sono state le opposizioni proposte nei confronti di ordinanze ingiunzioni concernenti il pagamento di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità sulla base dell'accertamento della violazione delle rispettive disposizioni del Codice.

Nel corso del 2007 sono intervenute undici decisioni dell'autorità giudiziaria relative a opposizioni a provvedimenti del Garante, che in tali giudizi si è sempre costituito.

Due opposizioni sono state proposte da società titolari del trattamento aventi sede in luoghi situati nel circondario di tribunali diversi, nei confronti del medesimo *provvedimento* del 9 febbraio 2005 [doc. *web* n. 1142194] con il quale il Garante ha ordinato alle due società, che gestiscono per finalità di informazione commerciale banche dati contenenti informazioni desunte dai pubblici registri immobiliari tenuti dalle agenzie del territorio, di cancellare i dati dell'interessato relativi a un pignoramento iscritto a proprio carico, di cui era stata successivamente annotata la cancellazione. Il Garante ha assunto tale decisione a seguito all'entrata in vigore della legge n. 311/2004 il cui art. 1, al comma 367, ha disposto il divieto di riutilizzazione commerciale di tali dati.

Le due opposizioni hanno trovato accoglimento.

Con la prima decisione il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6546 del 27 marzo 2007, pur riconoscendo corretto l'esame del ricorso da parte del Garante alla luce della disposizione entrata in vigore nelle more del procedimento, ha tuttavia ritenuto che la conservazione delle informazioni da parte delle società non potesse ritenersi illegittima, in quanto la norma non prevede un divieto assoluto di riutilizzazione, che è invece ammesso seppur subordinato alla stipula di specifiche convenzioni con l'Agenzia del territorio.

Nell'accogliere la seconda opposizione il Tribunale di Monza ha osservato che l'interessato non aveva posto a base della richiesta di cancellazione la disposizione di legge applicata dal Garante; ha quindi ritenuto che non potesse applicarsi nella specie il diritto all'oblìo invocato dal ricorrente e che non potesse trovare accoglimento la richiesta di cancellazione del dato relativo al pignoramento immobiliare e dell'annotazione della sua cancellazione (sentenza n. 151 del 15 gennaio 2007).

Deve peraltro rilevarsi che in un caso di opposizione proposta avverso un analogo provvedimento l'ordine di cancellazione dei dati adottato del Garante (*Provv.* 17 febbraio 2005 [doc. *web* n. 1148378]) è stato invece confermato dal Tribunale di Roma che, con sentenza n. 22621 del 6 febbraio 2007, ha modificato la pronuncia dell'Autorità nel solo capo concernente la determinazioni sulle spese, che sono state compensate, con la motivazione che il Garante avrebbe dovuto tenere conto della legittimità del trattamento dei dati operato dalla società resistente sino alla data di entrata in vigore della normativa che ne ha successivamente vietato il riutilizzo.

È stata respinta (Tribunale di Roma, sentenza n. 15454 del 28 giugno 2007) l'opposizione proposta nei confronti del provvedimento adottato dal Garante il 17 febbraio 2005 [doc. *web* n. 1148335] con il quale, ai sensi dell'art. 8 del Codice, è stata ribadita l'inammissibilità di un ricorso proposto nei confronti della Banca d'Italia.

Nel settore del trattamento dei dati nello svolgimento dell'attività giornalistica è stato respinto il ricorso proposto da una società editrice di una trasmissione televisiva avverso il *provvedimento* del 12 gennaio 2006 [doc. *web* n. 1213631] con il quale l'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione di dati personali sensibili, idonei a rivelare informazioni sulla sfera sessuale, relativi a un noto personaggio pubblico in quanto ritenuta esorbitante dal legittimo esercizio del diritto di cronaca e lesiva dei diritti della personalità dell'interessato. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10455 del 15 maggio 2007, ha in particolare ritenuto che, fermo restando che la pubblicazione di notizie relative alle abitudini sessuali di una persona può essere lecita se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica (art. 11, comma 2 del codice di deontologia del settore), nel caso in esame il servizio giornalistico non presentasse alcuna attinenza con le ragioni della notorietà del personaggio.

Ancora, in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico ha trovato conferma la pronuncia del 5 ottobre 2006 [doc. *web* n. 1356268] con cui il Garante ha ritenuto lecita la pubblicazione su di un quotidiano di un articolo contenente ampi stralci di un verbale di interrogatorio reso dall'interessata all'autorità giudiziaria quale persona informata sui fatti, nonché di talune intercettazioni telefoniche acquisite nell'ambito di una nota vicenda giudiziaria. Nella specie il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8174 del 19 aprile 2007, ha respinto l'opposizione proposta dalla società editrice, ritenendo che la pubblicazione dell'articolo fosse espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca, riportando notizie pertinenti e non più coperte dal segreto istruttorio.

È stata infine proposta opposizione anche avverso due *provvedimenti* di divieto del trattamento del 14 dicembre 2006 [doc. *web.* n. 1370954] adottati dal Garante in sostituzione dei *provvedimenti* provvisori di blocco assunti nei confronti di una società concessionaria di reti televisive (*Provvedimenti* 10 ottobre 2006 e 19 ottobre 2006 [doc. *web* nn. 1345622 e 1350853], *v. Relazione* 2006). Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alle opposizioni proposte nei confronti dei provvedimenti di blocco, sostituiti e pertanto non più efficaci. I giudizi relativi alle opposizioni avverso i provvedimenti di divieto sono in corso.

Si è definitivamente concluso il giudizio avente per oggetto l'opposizione proposta da un'associazione senza scopo di lucro nei confronti di una contestazione di violazione amministrativa elevata dal Garante in relazione all'omessa notifica, ai sensi dell'art. 37 del Codice, del trattamento dei dati sensibili relativi agli associati. Con sentenza

n. 25097 del 5 dicembre 2006 il Tribunale di Roma, nel confermare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della contestazione (ordinanza del 13 luglio 2006, *v. Relazione* 2006), ha dichiarato inammissibile il ricorso, in quanto il giudizio di opposizione disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/81 va instaurato contro il provvedimento che applica la sanzione amministrativa e non avverso il verbale di accertamento della violazione, che non è di per sé lesivo di situazioni giuridiche soggettive e costituisce solo un atto di natura procedimentale.

Il Tribunale di Milano (sentenza n. 835 del 23 gennaio 2007) ha confermato il provvedimento del 18 maggio 2006 [doc. *web* n. 1299100] con il quale il Garante ha ritenuto legittime sia la segnalazione effettuata alla Centrale rischi della Banca d'Italia da una società di intermediazione finanziaria abilitata all'esercizio di attività di cartolarizzazione dei crediti, in quanto soggetta al potere di vigilanza della Banca e destinataria dell'obbligo di segnalazione, sia la cessione del credito ad altra società in virtù di informativa semplificata, ammessa in caso di cessione in blocco di crediti. Il Tribunale ha, altresì, rilevato che i dati oggetto delle segnalazioni alla Centrale rischi non possono ritenersi inclusi nell'ambito dei dati sensibili, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. *d*), del Codice.

È stata respinta (Tribunale di Milano, sentenza n. 1207 del 31 gennaio 2007) l'opposizione al provvedimento del 24 maggio 2006 [doc. *web* n. 1298784] con il quale il Garante ha dichiarato l'illiceità del trattamento dei dati personali effettuato da una società operante nel settore dell'arredamento in occasione del rilascio di carte di fidelizzazione della clientela. In particolare, il Tribunale ha confermato i rilievi mossi dall'Autorità in ordine all'inidoneità dell'informativa resa alla clientela e alla conseguente mancata acquisizione di un autonomo, libero e specifico consenso per lo svolgimento dei distinti trattamenti di *marketing* e di quelli connessi alla definizione dei profili individuali dei clienti. La decisione ha sottolineato la particolare pertinenza del richiamo, nel provvedimento del Garante impugnato, alle regole di correttezza e di buona fede che devono disciplinare la formulazione dell'informativa e che impongono il ricorso a modalità chiare e inequivoche.

È stato, infine, confermato dall'autorità giudiziaria (Tribunale di Milano, sentenza n. 13671 del 13 novembre 2007) anche il *provvedimento* del 5 ottobre 2006 [doc. *web* n. 1357375] con il quale l'Autorità ha ritenuto lecito il trattamento di dati personali di un dipendente, effettuato da un istituto di credito al fine di esercitare il proprio potere di controllo sul corretto svolgimento delle mansioni affidate. È stata in particolare confermata la legittimità dell'utilizzo da parte della banca, al fine di verificare la complessiva correttezza dell'operato del dipendente, anche di informazioni relative a rapporti personali da questi intrattenuti con l'istituto in qualità di correntista, alla luce del particolare ambito lavorativo considerato e dell'importanza e delicatezza del ruolo ricoperto nella banca dall'interessato.

18.5. *L'intervento del Garante nei giudizi relativi all'applicazione del Codice*

Conformemente agli indirizzi giurisprudenziali e al parere espresso dall'Avvocatura generale dello Stato –che si è pronunciata in termini favorevoli alla costituzione in giudizio del Garante, ritenendo essenziale che l'Autorità possa far valere le proprie ragioni, a tutela unicamente dell'interesse pubblico, tenendo conto delle sue specifiche e caratteristiche funzioni– il Garante ha limitato la propria attiva presenza, nei giudizi che non coinvolgono direttamente pronunce dell'Autorità, ai soli casi in cui sorge, o può sorgere, la necessità di difendere o comunque far valere particolari questioni di diritto.

In questo quadro, l'Autorità ha comunque seguito con attenzione tutti i contenziosi nei quali non ha ritenuto opportuno intervenire, chiedendo alle avvocature distrettuali dello Stato di essere informata sullo svolgimento delle vicende processuali e di riceverne comunicazione in merito agli esiti.

Per la novità e la rilevanza della questione, che investiva un aspetto generale concernente la corretta applicazione del Codice in ordine alle modalità di acquisizione in Internet e utilizzazione in giudizio di dati di traffico telematico, il Garante (*v. par.* 14.1), si è costituito presso il Tribunale di Roma nei sopra menzionati giudizi con i quali alcune società intendevano ottenere da taluni fornitori di servizi di comunicazione elettronica le generalità di soggetti ritenuti responsabili di avere scambiato file protetti dal diritto d'autore tramite reti *peer to peer*. Il Tribunale ha accolto quanto prospettato dal Garante.